

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2849/71 DELLA COMMISSIONE
del 28 dicembre 1971**

che completa i regolamenti (CEE) n. 1373/70, n. 2637/70 e n. 432/71, per quanto riguarda i certificati di fissazione anticipata del prelievo nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71⁽²⁾, in particolare l'articolo 12 bis, paragrafo 2 e l'articolo 15, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1373/70 della Commissione, del 10 luglio 1970⁽³⁾, modificato dal regolamento n. 2638/70⁽⁴⁾, ha stabilito modalità comuni di applicazione per il regime dei titoli di importazione e di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata, relativi ai prodotti agricoli soggetti ad un regime di prezzo unico ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, che stabilisce modalità particolari di applicazione per il regime dei titoli di importazione e di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2256/71⁽⁶⁾, ha fissato fra l'altro modalità particolari d'applicazione per il regime dei titoli d'importazione nel settore delle carni bovine ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 432/71 della Commissione, nel 26 febbraio 1971⁽⁷⁾, ha fissato la procedura di comunicazione da seguirsi in sede di applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore delle carni bovine ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2838/71⁽⁸⁾, che completa il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, ha istituito un regime di fissazione anticipata del prelievo applicabile a taluni prodotti del settore delle carni bovine, originari e provenienti da paesi che hanno concluso in tal campo — in

considerazione della lunghezza del tragitto marittimo — un accordo con la Comunità comportante determinate garanzie ;

considerando che l'Argentina ha stipulato un accordo del genere con la Comunità ; che è opportuno far beneficiare questo paese del regime di fissazione anticipata del prelievo, istituito dal regolamento suddetto ;

considerando che l'applicazione di tale regime è subordinata all'entrata in vigore di norme d'applicazione ; che è opportuno completare in conseguenza i regolamenti (CEE) nn. 1373/70, 2637/70 e 432/71 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'ottavo trattino dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1373/70 è sostituito dal trattino seguente :

« — gli articolo 12 bis e 15 del regolamento (CEE) n. 805/68 ».

Articolo 2

L'ottavo trattino dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2637/70 è sostituito dal trattino seguente :

« — gli articolo 12 bis e 15 del regolamento (CEE) n. 805/68 ».

Articolo 3

Il testo del titolo VI del regolamento (CEE) n. 2637/70 è sostituito dal testo seguente :

« Settore delle carni bovine : certificati d'importazione e di fissazione anticipata ».

Articolo 4

L'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 2637/70 è sostituito dall'articolo 38 seguente :

« 1. Il certificato di fissazione anticipata di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 805/

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 158 del 20. 7. 1970, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 237 del 22. 10. 1971, pag. 25.

⁽⁷⁾ GU n. L 48 del 27. 2. 1971, pag. 69.

⁽⁸⁾ Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

68 è valido per 30 giorni, a decorrere dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70.

2. Il titolo d'importazione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 805/68 è valido per 90 giorni, a decorrere dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70. Tuttavia, il titolo che dà diritto al regime speciale d'importazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), punto bb), del regolamento (CEE) n. 805/68 è valido per 90 giorni, a decorrere dalla data del suo rilascio effettivo ».

Articolo 5

L'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 2637/70 è sostituito dall'articolo 39 seguente :

- « 1. Il tasso della cauzione relativa ai certificati di fissazione anticipata di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 805/68 è di 8 unità di conto per 100 kg netti.
- 2. Il tasso della cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 805/68 è di 10 unità di conto per 100 kg netti. »

Articolo 6

Dopo l'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 2637/70 viene introdotto il seguente articolo 39 bis :

« Articolo 39 bis

La domanda di certificato di fissazione anticipata di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 805/68 e il certificato stesso recano nelle caselle n. 13 e n. 14 :

a) una delle seguenti diciture :

« Argentine »
 « Argentinien »
 « Argentina »
 « Argentinië » ;

b) l'indicazione che il certificato impegna ad importare dal paese indicato. »

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1971.

Articolo 7

L'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 2637/70 è sostituito dall'articolo 40 seguente :

« Il beneficio del regime speciale all'importazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), punto bb), del regolamento (CEE) n. 805/68 è accordato soltanto su presentazione del titolo di cui all'articolo 15 di quest'ultimo regolamento, rilasciato conformemente alle disposizioni degli articoli seguenti. »

Articolo 8

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 432/71 è sostituito dal seguente articolo 1 :

« Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il secondo giorno lavorativo di ogni settimana, le quantità per le quali i certificati di fissazione anticipata di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 805/68 sono stati rilasciati durante la settimana precedente quella nel corso della quale deve aver luogo la comunicazione ».

Articolo 9

Dopo l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 432/71 viene introdotto il seguente articolo 1 bis :

« Articolo 1 bis

1. Gli Stati membri comunicano due volte al mese alla Commissione le quantità per le quali sono stati rilasciati i titoli d'importazione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 805/68, specificando le quantità per le quali i titoli stessi contengono la dicitura di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2637/70.

2. Detta comunicazione viene trasmessa il secondo giorno lavorativo successivo rispettivamente al quindicesimo e all'ultimo giorno del mese per i titoli rilasciati durante la prima e la seconda metà di ciascun mese ».

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI